

STUDIO LEGALE IERVOLINO

Avv. Filomena Iervolino

Cell. 3337036424 - Tel. 0824/040530

TRIBUNALE DI BENEVENTO

**Comparsa di costituzione con contestuale Istanza ai sensi dell'art. 164 bis
disposizioni attuative del codice di procedura civile**

PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(Procedimento esecuzione immobiliare iscritto al n. di R.G. [REDACTED])

I SIGG. OMISSIS....., elettivamente domiciliati in Benevento alla Via Francesco Flora n. 42, presso lo studio dell'avv. Filomena Iervolino (C.F. RVLFMN70M59G190Q, partita I.V.A.: 03771541210, pec : filomena.iervolino@pecavvocatinola.it) giusta procura alla lite allegata, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni concernenti la seguente procedura ai sensi dell'art. 170 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: filomena.iervolino@pecavvocatinola.it;

PREMESSO CHE

- Con atto del [REDACTED] [REDACTED] procuratore costituito degli istanti rinunciava al mandato per impossibilità oggettiva al proseguimento dell'incarico;
- gli istanti formulavano istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, all'Ordine degli Avvocati di Benevento, indicando quale nuovo difensore l'avv. Filomena Iervolino (C.F. RVLFMN70M59G190Q, partita I.V.A.: 03771541210, pec : filomena.iervolino@pecavvocatinola.it) in quanto iscritto nell'elenco degli avvocati del Patrocinio Gratuito;
- l'Ordine degli avvocati di Benevento con delibera rispettivamente n. 193 e n. 194 del 11/04/2017 ammetteva [REDACTED] [REDACTED];

Tutto ciò premesso con il presente atto **si costituisce**, in sostituzione [REDACTED] [REDACTED], l'avv. Filomena Iervolino (C.F. RVLFMN70M59G190Q; pec: filomena.iervolino@pecavvocatinola.it; partita iva : 03771541210), con studio in Benevento alla Via Francesco Flora n. 42, quale rappresentante e difensore degli

STUDIO LEGALE IERVOLINO

Avv. Filomena Iervolino

Cell. 3337036424 - Tel. 0824/040530

istanti, nella presente procedura di Esecuzione immobiliare [REDACTED] pendente innanzi al Tribunale di Benevento, [REDACTED], ed in detta qualità espone quanto segue:

CONSIDERATO CHE

- Il bene immobile [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], è stato sottoposto sino ad oggi a ben 5 aste, tutte andate deserte;
 - in [REDACTED] il Giudice dell'Esecuzione con nuova delega incaricava [REDACTED] di fissare una nuova vendita con riduzione di $\frac{1}{4}$ del prezzo della vendita precedente, e, nel caso di esito negativo, di fissare una ulteriore vendita, con riduzione del 25% del prezzo base rispetto all'ultima vendita;
 - Sempre in data [REDACTED] il G.E., ordinava all'esecutato di liberare l'immobile oggetto di esecuzione, entro la data della prossima vendita, da fissarsi ad opera del delegato [REDACTED];
 - Nella vendita del [REDACTED] (la quinta), il prezzo base del bene era fissato in €. 64.715,00;
 - La ulteriore riduzione del prezzo di vendita comporta la determinazione del prezzo base, nella prossima vendita, in €. 48536,25, o in €. 36402,19 in caso di esito negativo, (importo determinato con una ulteriore riduzione del 25%);
- Il valore medio del bene oggetto della vendita, nella relazione datata [REDACTED], è stato, a seguito di verifica dei valori OMI (fonte Agenzia delle Entrate anno 2016 – I semestre), stimato in **€. 129.427,96**, pari ad euro 1.125,00, al mq (min. 1.050 e max 1.200) e quindi in valore identico a quello stimato dal CTU ([REDACTED]
[REDACTED])

STUDIO LEGALE IERVOLINO

Avv. Filomena Iervolino

Cell. 3337036424 - Tel. 0824/040530

- Il procedimento esecutivo è iniziato in data 8 luglio del 2011 a seguito della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare e che pertanto tale giudizio dura da oltre 6 anni;
- Il principio della ragionevole durata del processo, introdotto dalla legge Pinto, risulta preminente rispetto ad altri principi, che tradizionalmente informano il processo esecutivo, quali: a) l'adeguatezza allo scopo, b) la proporzionalità ed economicità dell'esecuzione, c) la *par condicio* tra i creditori, d) la tutela del debitore a non subire un'ingiusta esecuzione, che pure nella presente procedura sembrano compromessi.
- la legge Pinto, nel calcolo della durata del processo civile, comprende il procedimento di esecuzione forzata, che dovrà concludersi in tre anni, pena l'irragionevole sua durata (**art art. 2, co. 2-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89: Il principio era già stato affermato dalla Corte dir. uomo, CEDU, nella decisione 29 marzo 2006 (r.n. 36813/97) e recentemente dalla Cass., Sez. Un., 19 marzo 2014, n. 6312, in Giur. It., 2014, 1631, n. VANZ, Equo indennizzo per irragionevole durata del processo: un faticoso dialogo tra Corti**);
- tale limite temporale risulta già abbondantemente superato con esiti non positivi in termini di efficacia ed efficienza della procedura esecutiva, rivelatasi allo stato infruttuosa;
- l'art. 164-bis delle disposizioni attuative del cpc, ha introdotto nell'ordinamento la possibilità della chiusura anticipata del processo esecutivo, quando, **a prescindere dall'opinione del creditore**, la sua prosecuzione appaia **antieconomica**, perché il bene pignorato **non ha mercato** o perché la vendita **non appare conveniente**.
- La relazione illustrativa alla novella del cpc con cui è stato introdotto l'art. 164 bis citato, ha chiarito la ratio della norma, volta a determinare la chiusura di procedure "inutilmente" pendenti, per evitare che proseguano procedimenti esecutivi che non recano **alcun vantaggio al creditore** «*in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset pignorati*».

STUDIO LEGALE IERVOLINO

Avv. Filomena Iervolino

Cell. 3337036424 - Tel. 0824/040530

- L'art. 164-*bis* affida al giudice dell'esecuzione la valutazione circa l'"infruttuosità" della procedura e la convenienza a proseguirla attraverso una valutazione di tutti gli elementi del caso concreto, in particolare, l'impossibilità di un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie in relazione al credito portato dal titolo esecutivo del creditore procedente, oltre interessi e spese; dalla stima del valore del bene, al valore di mercato, agli esiti delle vendite tentate, ai successivi ribassi del prezzo.
- Ebbene alla luce di tali parametri (senza invocare i diritti del debitore) secondo la presente difesa, appare *ictu oculi*, che la presente procedura esecutiva, abbia rivelato la sua oggettiva "infruttuosità";
- il numero degli esperimenti di vendita falliti, costituisce indizio grave e preciso circa il probabile insuccesso della procedura, resta inoltre da operare una comparazione dei crediti con i costi da sostenere, in una valutazione "ora per allora": la prosecuzione del processo sarà conveniente se consentirà il recupero dei costi ed il pagamento, anche parziale, **ma non simbolico**, dei crediti, tenuto conto che nella valutazione dei costi si devono conteggiare anche quelli sostenuti dal creditore. Nella giurisprudenza di merito si è consolidato un orientamento contrario alla prosecuzione nel caso in cui la procedura consenta solo ristoro delle spese della procedura sostenute dal creditore senza garantire un "soddisfacente" ristoro del credito per cui si procede (Per tutte : **Trib. Como, ord. 23 aprile 2015, in Nuova giur.civ.comm., 2015, I, 1038, n. POLIZZI**). Inoltre, anche l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, circa la mancanza da parte del creditore dell'interesse a promuovere l'espropriazione forzata per il recupero di crediti di modesto valore economico, può costituire un argomento a sostegno della decisione della chiusura anticipata: se la procedura non avrebbe dovuto essere iniziata, tantomeno dovrebbe proseguire, quando il vantaggio per il creditore è oggettivamente irrilevante (**Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2015, n. 4228**).
- Si invita pertanto l'ill.mo Giudice dell'Esecuzione a valutare tutti gli elementi che possano far emergere "l'infruttuosità" della procedura esecutiva in

STUDIO LEGALE IERVOLINO

Avv. Filomena Iervolino

Cell. 3337036424 - Tel. 0824/040530

esame, considerato che se è precluso al creditore aggredire beni importanti quali l'abitazione del debitore, a fronte di crediti di entità irrisoria, a maggior ragione deve essere preclusa la continuazione di una procedura esecutiva a fronte di un trascurabile soddisfacimento delle ragioni creditorie.

- Occorre effettuare il bilanciamento di molteplici interessi diritti e principi, in gioco: da un lato : 1.il diritto del debitore a una ragionevole durata del processo; 2.il diritto del debitore, a non vedersi privato di un bene per una somma irrisoria, che non lo libera dal debito, e lo espone ad un danno, che, da patrimoniale finisce per tradursi in un danno alla persona e alla famiglia (il sig. ██████████ hanno tre figli, di cui due minori ed uno studente universitario non economicamente autosufficiente); 4. Il diritto del creditore ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito in misura adeguata, in quanto se con la vendita del bene il creditore recupera solo le spese sostenute, è indubbio il fallimento della procedura esecutiva. Il contemperamento dei molteplici diritti in gioco non può prescindere dalla considerazione che alcuni di questi diritti hanno carattere preminente in quanto concernono diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e dal Diritto internazionale. Determinare un pregiudizio al diritto di ciascuno ad una vita dignitosa, ad una ragionevole durata della giustizia, per neanche garantire appieno la tutela legittima delle pretese creditorie, non è contemperare opposte esigenze, ma disattenderle entrambe. Si comprende che il ruolo del Giudicante è un ruolo delicato e difficile, ma si invita il medesimo a valutare se nel caso concreto garantire la liberazione dell'immobile e obbligare i debitori a lasciare la casa familiare, solo al fine di rendere fruttuosa una vendita che già sulla carta è "infruttuosa" (considerato che si vende per €. 36000,00 circa, un bene che ne vale quattro volte tanto: circa €.129.000,00) sia la scelta più corretta nella valutazione globale della vicenda.

Tutto ciò premesso e considerato, i sigg. ██████████, come sopra rapp.tati difesi e dom.ti, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, e/o la fissazione di termini per scambio di memorie,

STUDIO LEGALE IERVOLINO

Avv. Filomena Iervolino

Cell. 3337036424 - Tel. 0824/040530

FANNO ISTANZA

ai sensi **dell'art. 164 bis** delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, affinché l'ill.mo Tribunale adito nella persona del G.E. **dott.sa Serena Berruti** disponga la **chiusura anticipata della presente procedura esecutiva**, per tutte nelle ragioni esposte, che ne testimoniano l'oggettiva infruttuosità.

Benevento, **14/03/2017**

Avv. Filomena Iervolino